

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBORÈ ETS

Associazione non riconosciuta — Ente del Terzo Settore

Art. 1 — Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (di seguito «Codice del Terzo Settore» o «CTS»), l'associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata «ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBORÈ ETS».

L'associazione utilizza l'acronimo «ETS», o per esteso «Ente del Terzo Settore», a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con obbligo di impiego in ogni segno distintivo, atto e comunicazione rivolta al pubblico, ai sensi dell'art. 12 CTS.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lucca. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere disposto con delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica statutaria; il trasferimento in altro Comune comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali o sezioni distaccate.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 — Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, apartitico, aconfessionale, senza scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione della cultura, delle arti, dell'educazione e delle attività sociali, in tutte le loro forme, senza limitazioni di genere espressivo o linguaggio artistico.

In particolare, l'Associazione svolge, ai sensi dell'art. 5 CTS, le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, c. 1, lett. i, CTS), con particolare riferimento alla produzione, realizzazione, rappresentazione e diffusione di spettacoli teatrali in tutte le forme e generi, ivi compresi teatro contemporaneo, fisico, di narrazione, in lingua straniera, teatro ragazzi, teatro di figura, teatro musicale e sperimentale; alla realizzazione di concerti, performance musicali, eventi dal vivo, festival, rassegne, manifestazioni, incontri, laboratori, workshop e progetti multidisciplinari; alla produzione, proiezione, diffusione e valorizzazione di opere cinematografiche, cortometraggi, documentari, video, videoarte, audiovisivi e contenuti multimediali; alla ideazione, edizione, pubblicazione e distribuzione di libri, testi, materiali culturali e prodotti editoriali anche digitali;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c. 1, lett. d, CTS), comprese corsi, laboratori, percorsi formativi, masterclass e attività didattiche rivolte a tutte le fasce d'età;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, c. 1, lett. f, CTS);

- d) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (art. 5, c. 1, lett. a, c, CTS), incluse attività e progetti di teatro-terapia, musicoterapia, arte-terapia e percorsi socio-educativi in favore di minori, persone fragili, soggetti vulnerabili e comunità;
- e) organizzazione e gestione di attività laboratoriali, spettacoli, percorsi educativi, culturali e sociali presso scuole, ospedali, strutture sanitarie, strutture socio-assistenziali, centri educativi, comunità e altri luoghi idonei al perseguimento delle finalità associative, riconducibili alle lettere a), d) e i) dell'art. 5 CTS in funzione del contesto;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lett. n, CTS), attraverso scambi culturali, artistici e formativi anche internazionali, ove funzionali agli scopi associativi.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e con le modalità stabiliti dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse è operata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre partecipare a bandi, avvisi, contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali, finanziamenti, sponsorizzazioni, convenzioni e altre forme di sostegno economico o tecnico da parte di enti pubblici e privati, tra cui Regioni, Ministeri, Comuni, Province, fondazioni, istituti bancari, imprese, associazioni e soggetti privati, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità istituzionali.

Art. 3 — Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, ai sensi degli artt. 7 e 79, c. 4, CTS e nel rispetto delle Linee Guida emanate con D.M. 9 giugno 2022.

Per ogni raccolta fondi occasionale è redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, apposito rendiconto specifico, conservato agli atti dell'associazione.

Art. 4 — Patrimonio, divieto di distribuzione di utili e destinazione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai beni mobili e immobili acquistati o pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni, lasciti e contributi, dagli avanzi di gestione e dai fondi di riserva, nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie e con la disciplina del CTS.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote associative e i contributi versati non sono trasferibili né rivalutabili, né rimborsabili, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 5 — Soci

Possono essere ammessi all'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché gli enti del Terzo Settore, le associazioni, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità.

Il numero degli associati è illimitato; il rapporto associativo non può essere limitato nel tempo.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- b) associati ordinari: coloro che aderiscono successivamente;
- c) associati onorari: persone o enti nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti, esonerati dal pagamento della quota associativa.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e soggiacciono ai medesimi obblighi, salvo quanto diversamente stabilito per i soli associati onorari in ordine alla quota associativa.

L'ammissione è aperta a chiunque, senza alcuna discriminazione per genere, identità di genere, orientamento sessuale, convinzioni religiose, politiche e filosofiche, razza, etnia, lingua e condizioni personali, economiche e sociali, condivida le finalità dell'Associazione e si impegni a rispettarle.

Chi intende associarsi presenta domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità statutarie e di obbligarsi all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Per i minori di età il consenso è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla ricezione, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità associative, e ne comunica l'esito all'interessato. In caso di diniego, la deliberazione è motivata e comunicata all'interessato, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

L'ammissione è annotata nel libro degli associati.

Art. 6 — Diritti, doveri, recesso ed esclusione degli associati

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto secondo il principio di democraticità interna, di candidarsi alle cariche sociali se maggiorenni e in possesso dei requisiti di legge, di essere informati sulle attività, l'organizzazione e la gestione economica dell'Associazione, nonché di consultare i libri sociali con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Agli associati minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato dal genitore o dal tutore esercente la responsabilità.

Gli associati sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, a versare la quota associativa nei termini stabiliti e a mantenere un comportamento conforme alle finalità associative.

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso, esercitato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato;

- b) decadenza per mancato pagamento della quota associativa, dichiarata dal Consiglio Direttivo decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta di sollecito;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per grave inosservanza dello statuto, dei regolamenti o delle delibere sociali, per danni arrecati moralmente o materialmente all'Associazione, ovvero per svolgimento di attività in concorrenza o in conflitto d'interessi con l'Associazione;
- d) causa di morte o di estinzione dell'ente associato.

La delibera di esclusione è preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti, con assegnazione all'associato di un termine di quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Avverso la delibera di esclusione, comunicata per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla ricezione; il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento sino alla pronuncia assembleare.

In caso di recesso, decadenza o esclusione nulla è dovuto all'associato a titolo di restituzione della quota o di rimborso di contributi o liberalità.

Art. 7 — Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e si impegna a promuoverne la partecipazione attiva. È volontario la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nei limiti dell'art. 17, c. 4, CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 8 — Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

Art. 9 — Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi di obbligatorietà o di nomina facoltativa;
- d) il Revisore legale dei conti, nei casi di obbligatorietà.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 10 — Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale; elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; nomina e revoca, nei casi previsti, l'Organo di Controllo e il Revisore legale; delibera sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali; approva il regolamento generale; delibera sui ricorsi degli aspiranti associati cui sia stata rigettata la domanda e degli associati esclusi; delibera sull'adesione a reti associative; delibera su ogni altro argomento di sua competenza per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori e stabilendone i poteri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. È inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione, contenente luogo, data, ora di prima e di eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, è comunicato agli associati almeno quindici giorni prima della riunione, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale o affissione nella sede.

L'Assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione audio e/o video, purché sia consentita l'identificazione certa dei partecipanti, il collegamento simultaneo e l'intervento attivo alla discussione e al voto. È altresì ammesso, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo che ne garantiscano la genuinità e la tracciabilità, il voto per corrispondenza o in via elettronica.

Ogni associato ha diritto a un voto. È ammessa la rappresentanza per delega scritta in favore di altro associato; ciascun associato può essere portatore di non più di due deleghe.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera le modifiche statutarie in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea può deliberare la trasformazione o fusione dell'associazione secondo le modalità previste per la modifica dello statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero da altro associato eletto seduta stante. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, e trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 11 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero dispari di componenti, da tre a sette, eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile o in altre situazioni di ineleggibilità o incompatibilità stabilite dalla legge.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori ne richiedono l'iscrizione nel RUNTS, indicando, per ciascuno, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'art. 26, c. 7, CTS.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso o altra causa di cessazione di uno o più componenti, il Consiglio provvede alla sostituzione ricorrendo all'elenco dei non eletti e in mancanza dell'elenco convoca un'assemblea per nominare un sostituto. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero consiglio decade e si procede a nuova elezione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è inoltrata a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea;
- b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- d) propone all'assemblea la quota associativa annuale;
- e) delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- f) individua le attività diverse di cui all'art. 2 e le attività di raccolta fondi di cui all'art. 3;
- g) adotta regolamenti operativi e organizzativi e predispone per l'Assemblea il regolamento generale;
- h) delibera l'adesione a reti associative, federazioni e organismi di coordinamento;
- i) assume e licenzia il personale, stipula contratti con lavoratori autonomi e collaboratori;
- j) cura l'iscrizione e gli adempimenti inerenti al RUNTS, nonché la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Art. 12 — Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva all'elezione, elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente dura in carica per l'intero mandato del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con firma sociale libera, ed è autorizzato a riscuotere pagamenti, rilasciare quietanze, stipulare atti e contratti, compiere operazioni bancarie e postali, nonché ogni atto necessario al perseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età. La firma del sostituto fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi.

Art. 13 — Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

L'Associazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30, c. 2, CTS, ossia quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale superiore a € 110.000; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati superiori a € 220.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori a cinque unità. L'Assemblea può nominarlo anche facoltativamente.

L'Organo di Controllo è di norma monocratico. L'Assemblea può deliberarne la composizione collegiale, nella misura di tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti si applicano i requisiti e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità del bilancio sociale, ove obbligatorio.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 — Bilancio e libri sociali

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio nella forma prevista dall'art. 13 CTS (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, ovvero, nei casi previsti, rendiconto per cassa), lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e ne cura il deposito presso il RUNTS nei termini di legge.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 CTS, l'Associazione redige, deposita al RUNTS e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale, secondo le linee guida ministeriali.

In presenza di entrate, rendite, proventi o ricavi comunque denominati superiori a € 100.000 annui, l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'Associazione tiene, oltre alle scritture contabili di cui all'art. 13 CTS, i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli altri organi eventualmente previsti;
- e) il registro dei volontari non occasionali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, contemplate con la tutela della riservatezza dei terzi.

Art. 15 — Modifiche statutarie, scioglimento e devoluzione del patrimonio

Le modifiche al presente statuto sono deliberate come indicato all'art. 10 dello statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi, degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea, con la medesima deliberazione, nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, determinandone i poteri e il compenso.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, indicati dall'Assemblea, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 CTS. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali esso si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

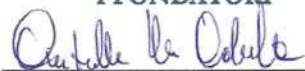
È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 16 — Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, dei relativi decreti attuativi, del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Lucca, 15 maggio 2026

I FONDATORI



Antonella Maria Caldarella



Stephen Richard Cable



Andrea Richard Cable